

Legge 27/12/2006, n. 296 (ART. 1 COMMI 557-562).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1 Commi 557-562 [Disposizioni in materia di personale per regioni ed enti locali]

In vigore dal 25 giugno 2016

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;[250](#)
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.[243](#) [252](#) [255](#)

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.[248](#)

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).[248](#)

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.[249](#) [253](#)

558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi [6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410](#), e collocato in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2007[245](#) può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal [comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. [246](#)

561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.[256](#)

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.[244](#) [247](#) [251](#) [254](#) [257](#)

NOTE

[243](#)Comma modificato dall'art. 3, comma 120 L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'[art. 76, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 14, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), che ha sostituito l'originario comma 557 con gli attuali commi da 557 a 557-ter.

[244](#)Comma così modificato dall'art. 3, comma 121, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'[art. 14, comma 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#) e, successivamente, dall'[art. 4-ter, comma 11, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

[245](#)Termine così differito dall'[art. 26, comma 5, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il termine originario era il 29 settembre 2006.

[246](#)La [Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 aprile 2008, n. 95](#), (Gazz. Uff. 16 aprile 2008, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[247](#)Per la sospensione delle deroghe di cui al presente comma, vedi l'[art. 76, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

[248](#)Comma inserito dall'[art. 14, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), che ha sostituito l'originario comma 557 con gli attuali commi da 557 a 557-ter.

[249](#)Comma inserito dall'[art. 3, comma 5-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

[250](#)Lettera abrogata dall'[art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#).

[251](#)In deroga ai vincoli previsti dal presente comma vedi l'[art. 3-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), gli [artt. 3, comma 1, e 50-bis, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#), e, successivamente, l'[art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 aprile 2026, n. 50](#).

[252](#)In deroga ai vincoli di cui al presente comma vedi l'art. 2, comma 551, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'[art. 3-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), gli [artt. 3, comma 1, e 50-bis, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#), l'[art. 1, commi 200, 752 e 764, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'[art. 2, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 novembre 2018, n. 130](#), l'[art. 14-bis, commi 1, 2 e 5, D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#), l'[art. 1, commi 69 e 801, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), l'[art. 30-ter, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#), l'[art. 20-septies, comma 8-bis, D.L. 1 giugno 2023, n. 61](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2023, n. 100](#), come modificato dall'[art. 23, comma 1, lett. b-bis\), n. 3\), D.L. 10 agosto 2023, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 ottobre 2023, n. 136](#), l'[art. 1, commi 9 e 10-quater, D.L. 15 settembre 2023, n. 123](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 novembre 2023, n. 159](#), l'art. 9, comma 4, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 maggio 2024, n. 67](#), e, successivamente, l'[art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 aprile 2026, n. 50](#).

[253](#)In deroga ai limiti di spesa stabiliti dal presente comma vedi l'[art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#)e, successivamente, l'[art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 aprile 2026, n. 50](#).

[254](#)In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 1, commi 200 e 764, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'[art. 2, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 novembre 2018, n. 130](#), l'[art. 14-bis, commi 1, 2 e 5, D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#), e, successivamente, l'[art. 1, commi 69 e 801, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

255Vedi, anche, il comma 113 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il [comma 5 dell'art. 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#) e i [commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

256Sull'applicabilità delle disposizioni previste dal presente comma vedi il [comma 8-sexies dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2007, n. 17](#).

257Vedi, anche, l'[art. 43, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 novembre 2007, n. 222](#).